

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5876 del 03/11/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta ITALFINE SRL per l'insediamento sito in Comune di Corniglio, Strada Val Parma, 46 loc. Beduzzo - Adozione di AUA Pratica SUAP n. 1982 del 07/06/2017
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6010 del 27/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tre NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Corniglio in data 08/06/2017 prot.n. 2039 acquisita al protocollo n. PGPR/2017/11055 del 09/06/2017, presentata dalla Ditta ITALFINE SRL nella persona del Sig. Domenico Gallassi in qualità di legale rappresentante, con sede legale e stabilimento siti in Comune

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

di Corniglio (PR), Loc. Beduzzo, Strada Provinciale, 46 CAP 43021 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** per cui la Ditta risulta essere stata autorizzata dal Comune di Corniglio in data 16/04/2015;
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.,**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,** per cui la Ditta ha fornito apposita dichiarazione a firma del legale rappresentante;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "lavorazione, stagionatura e disossatura prosciutti";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di indizione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae – SAC di Parma con nota prot.n. PGPR/2017/11598 del 16/06/2017;

- parere per quanto di competenza espresso da IRETI S.p.A. in data 29/06/2017 prot. n. RT010313-2017-P, acquisito al protocollo Arpae prot.n. PGPR/2017/12584 del 23/06/2017 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae Sezione Provinciale di Parma prot. n. PGPR/2017/13222 del 10/07/2017, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- le integrazioni fornite dalla ditta e trasmesse dal SUAP di Corniglio con nota prot. n. 2689 del 24/07/2017 (Prot. Arpae n. PGPR/2017/14220 del 24/07/2017) a seguito di formale richiesta di Arpae (PGPR/2017/12871 del 04/07/2017) su indicazioni di AUSL Distretto SUD EST Dipartimento di sanità Pubblica prot. n. 36747 del 12/06/2017;
- la successiva documentazione fornita dalla Ditta trasmessa dal SUAP di Corniglio con nota prot. n. 3493 del 04/10/2017 ed acquisita a protocollo Arpae n. PGPR/2017/18986 del 05/10/2017;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- parere favorevole espresso da AUSL Distretto di Parma –Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. Parma/Sud Est prot. n. 60729 del 05/10/2017, acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2017/19019 del 05/10/2017, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comune di Corniglio in data 19/10/2017 prot. n. 3660 ed acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2017/19922 del 19/10/2017, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);
- parere per quanto di competenza espresso da Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale con Determinazione Dirigenziale del 08/08/2017 n.562, acquisito al protocollo Arpae prot.n. PGPR/2017/19922 del 19/10/2017 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 5);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta ITALFINE SRL, con legale rappresentante e gestore il Sig. Domenico Gallassi, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Corniglio (PR), Loc. Beduzzo, Strada Provinciale, 46 CAP 43021, relativamente all'esercizio dell'attività di "lavorazione, stagionatura e disossatura prosciutti" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso da IRETI S.p.A. con protocollo RT010313-2017-P del 29/06/2017 (Allegato 1) e nel parere prot.n. 3660 del 19/10/2017 espresso dal Comune di Corniglio (Allegato 4), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot.n. PGPR/2017/13222 del 10/07/2017 (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Corniglio prot.n. 3660 del 19/10/2017 (Allegato 4), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Corniglio si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Corniglio. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Corniglio che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpa Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Corniglio, IRETI S.p.A., Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, e AUSL Distretto di Parma –Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. Parma/Sud Est.

Arpa Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Corniglio all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.



Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2017/17312

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(Documento firmato digitalmente)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Allegato 1



Parma 29/06/2017

Spett.le SUAP
Comune di Corniglio
protocollo@postacert.comune.corniglio.pr.it

Spett.le Comune di
CORNIGLIO
Servizio Ufficio Tecnico
protocollo@postacert.comune.corniglio.pr.it

Protocollo RT010313 - 2017-P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT023424-2017 del 08/06/2017
Vs. rif.: Prot.1982

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Italfine Srl – CORNIGLIO.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



Protocollo *RT0 10313 - 2017 - P del 29/06/2017*

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT023424-2017 del 08/06/2017
Vs. rif.: Prot.1982

**Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO
Italfine Srl**

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Italfine Srl con sede legale in Corniglio - Strada Provinciale n.46, relativamente all' insediamento sito in CORNIGLIO - Parma - Beduzzo - Strada Provinciale n.46;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di BEDUZZO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di LAVORAZIONE, STAGIONATURA E DISOSSATURA PROSCIUTTI; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Reg. Salumifici - Produzione Salumi Crudi**;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque di lavaggio locali ed attrezzature classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia - Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) **Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.**

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246

Allegato 2

Rif. Prot. Arpae n. PGPR/2017/11246
del 13/06/2017
Sinadoc SAC: 17312/2017

Inviata tramite PEC interna

ARPAE
Struttura Autorizzazioni Concessioni

Oggetto: **D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Ditta Italfine S.r.l. sita in Strada Provinciale, 46 in località Beduzzo nel
comune di Corniglio (PR).
Relazione emissioni in atmosfera.**
Rif. SUAP Comune di Corniglio n. 1982 del 07/06/2017.

Matrice emissioni in atmosfera

Vista la richiesta di relazione tecnica pervenuta da Arpae SAC allo scrivente Servizio;

vista la documentazione relativa all'istanza di A.U.A., presentata dalla ditta in oggetto riportata, mediante la quale il Gestore dichiara l'eliminazione dell'emissione denominata E02 "Gruppo di cogenerazione a gas metano" oltre all'eliminazione delle emissioni E32 – E33 – E34 ed E35 (ventole di raffreddamento del circuito idraulico del gruppo di cogenerazione);

considerato che:

1. la ditta risultava autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi del D.P.R. 203/88 con Determinazione del Dirigente n. 4364 del 19/12/2002 e a seguito di modifica con Determinazione n. 2143 del 19/05/2004 ;
2. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
3. l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella **"lavorazione, stagionatura, disossatura ed affettamento di prosciutti"** e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
4. la ditta non è assoggettabile agli obblighi del D.Lgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
5. i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

6. l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
7. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche ed alla quantità delle sostanze da contenere;
8. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
9. è stata verificata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto dall'art. 272 comma 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.:
E06 "ricambio aria locale asciugatura"
E07 "ricambio aria locale disossatura"
E08 "cappa vasca immersione prosciutti disossati e confezionati"
E09 "ricambio aria locale compressori"
E11 ed E12 " ricambio aria locali quadri elettrici"
E13 – E14 – E15 " ventole di raffreddamento circuiti condizionamento locali di stagionatura"
da **E16 a E25** " ventole di raffreddamento circuiti condizionamento locali di stagionatura"
da **E26 a E31** " ventole di raffreddamento circuiti condizionamento locali di stagionatura"
10. è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:**

EMISSIONE E01 "Generatore di vapore a metano"(Potenzialità 541 KW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.L.gs 152/06 smi e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K 101,3 Kpa.

si ritiene che:

la ditta Italfine S.r.l., il cui Gestore è il Sig. Domenico Gallassi, con sede legale in Strada Provinciale, 46 in località Beduzzo nel comune di Corniglio (PR), **possa essere autorizzata** agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di **"lavorazione, stagionatura, disossatura ed affettamento di prosciutti"** da svolgere negli impianti siti in località Beduzzo, Strada Provinciale, 46 nel Comune di Corniglio (PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONI E03 ed E04 "Lavaggio macchina salatura"

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

EMISSIONI E05 "Lavaggio prosciutti"

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

EMISSIONE E10 "Torre evaporativa circuito raffreddamento compressori"

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per gli impianti di cui al punto 10 del capitolo precedente, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle

emissioni” ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell’art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L’accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull’accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all’espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell’Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae. Per gli inquinanti non inclusi nell’Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev’essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all’esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all’esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L’identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l’ora di inizio e fine del prelievo.
5. L’impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio dell’impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell’insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aoopr@cert.arpae.emr.it

8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

Ragione sociale :	Italfine S.r.l.
Partita IVA / Codice fiscale :	00537010340
Sede legale :	Strada Provinciale, 46 in località Beduzzo Comune di Corniglio (PR)
Legale rappresentante :	Domenico Gallassi
Sede locale impianti :	Strada Provinciale, 46 in località Beduzzo Comune di Corniglio (PR)
Coordinate UTM_X :	-
Coordinate UTM_Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Lavorazione e stagionatura prosciutti
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Prodotti finiti [Kg/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	
Indicatore 2:	Metano [Sm ³ /anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	365
Temperatura media emissioni :	458 [°K]

Servizio Territoriale

Il Tecnico

Michela Bianchi

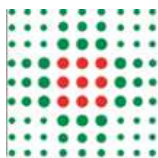
Servizio Territoriale

Il Responsabile Distretto di Parma

Sara Reverberi

(documento firmato digitalmente ai sensi vigente normativa)

Allegato 3



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0060729
DATA: 05/10/2017
OGGETTO: ISTANZA AUA DITTA ITALFINE SRL - COMUNE DI CORNIGLIO

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico

CLASSIFICAZIONI:

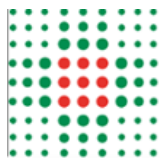
- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Hash
PG0060729_2017_Lettera_firmata:	B52A63E3AB8FADCAEC6BBBB11099B1E1ED267DDFE72D602A0A56817DA39ADE94



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia
Romagna - Sezione Provinciale Di
Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Corniglio - Comune Di
Corniglio
protocollo@postacert.comune.corniglio.
pr.it

OGGETTO: Istanza AUA Ditta ITALFINE SRL - Comune di Corniglio

In riferimento alla domanda di AUA della ditta ITALFINE S.R.L. avente sede in Strada Provinciale, 46 loc. Beduzzo Comune di Corniglio,

esaminata la documentazione allegata e le integrazioni pervenute in data 05.10.2017 e tenuto conto che:

- la ditta svolge attività di lavorazione e stagionatura prosciutti,
- l'istanza riguardava modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e il proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico e del nulla/osta di impatto acustico,

si esprime, per quanto di competenza, parere igienico sanitario favorevole sulla pratica in oggetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile della S.O.T. Parma-Sud Est
Dr.ssa Patrizia Pico

Firmato digitalmente da:
Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

Allegato 4



COMUNE DI CORNIGLIO

Provincia di Parma

UFFICIO TECNICO Sportello Unico Attività Produttive

Spett.le
A.R.P.A.E
Agenzia Regionale
Viale Bottego n.9
43124 Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

Az. U.S.L. di Parma
Distretto Sud-Est
Via Roma, 42/1
43013 Langhirano (PR)
[Distretto di Langhirano@pec.ausl.pr.it](mailto:Distretto_di_Langhirano@pec.ausl.pr.it)

IRETI S.P.A.
Gestione tecnica scarichi industriali
ireti@pec.ireti.it

Spett.le
ENTE DI GESTIONE
PER I PARCHI E BIODIVERSITA'
EMILIA OCCIDENTALE
protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

RIFERIMENTO PRATICA SUAP: 1982 del 07/06/2017

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - Ditta ITALFINE s.r.l. con sede in Strada Val Parma n. 46 in località Beduzzo di Corniglio- **Parere di competenza.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la domanda presentata dalla Ditta in oggetto per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale,

considerato che la domanda in oggetto riguarda in particolare:

- l'autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs n.152/2006 smi);
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs n.152/2006 smi;
- matrice rumore.

Con la presente, rilevata la conformità urbanistica, si trasmette, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta Salumificio ITALFINE, in merito alle matrici ambientali sopra richiamate, nel rispetto del parere rilasciato da IRETI, per lo scarico in pubblica fognatura, e di ARPAE per quanto riguarda il nulla osta in materia di emissione in atmosfera, si specifica inoltre, che il Comune di Corniglio, non è dotato di piano di zonizzazione acustica di cui alla Legge 447/95;

Distinti saluti.

Corniglio, lì 19/10/17

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. Ulisse Groppi)
Documento firmato digitalmente

Allegato 5



DETERMINAZIONE N 562 DEL 08/08/2017

OGGETTO: PARCO DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA – NULLA OSTA PER ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA ITALFINE S.R.L. PER L'INSEDIAMENTO SITO IN LOC. BEDUZZO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORNIGLIO.

IL RESPONSABILE D'AREA DR. MICHELE ZANELLI

VISTA la legge Regionale n. 24 del 23 dicembre 2011 “Riorganizzazione del sistema Regionale delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e Istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano”;

Vista la determina n. 41 del 01/02/2017 di nomina delle posizioni organizzative 2017 del Direttore Generale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;

VISTO l'art. 107 commi 1, 2, 3 e 108 comma 2 del TUEL;

VISTO l'art. 4 del dlgs. 31 marzo 2001 n. 165;

VISTO l'art. 40 della L.R. 6/2005 che prevede il rilascio del nulla-osta da parte dell'Ente di gestione del Parco “dopo aver verificato la conformità tra le norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, le disposizioni del Piano e del Regolamento e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'area contigua”;

VISTO l'art. 2 della L. R. 46/95 come modificata dalla L. R. n. 22 del 30/11/2009, recante indicazioni sulle “Norme di salvaguardia” da applicare al Parco e all'Area Contigua;

CONSIDERATO che il territorio sul quale si è richiesto il nulla – osta alla realizzazione degli interventi in oggetto è compreso all'interno dell'Area Contigua del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma, come definito nella cartografia allegata alla Legge Regionale n. 22 del 30/11/2009;

VISTA la trasmissione della documentazione da parte dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Corniglio in data 08/06/2017 ns prot. n. 3440, per la richiesta rilascio nulla osta relativamente all'istanza in oggetto;

VISTA la richiesta di integrazioni da parte dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, effettuata con prot. 3532 del 13/06/17;

VISTE le integrazioni richieste, inviate con prot. 4102 del 24/07/17;

VISTO l'art. 40 della L.R. 6/2005 che prevede il rilascio del nulla-osta da parte dell'Ente di gestione del Parco “dopo aver verificato la conformità tra le norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, le disposizioni del Piano e del Regolamento e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'area contigua”;

VISTO l'art. 2 della L. R. 46/95 come modificata dalla L. R. n. 22 del 30/11/2009, recante indicazioni sulle “Norme di salvaguardia” da applicare al Parco e all'Area Contigua;

VISTO il comma 5 dell'art. 2 della L. R. 46/95 sopracitato, che “con riferimento alle aree contigue di cui all'art. 25 comma 1 lett. e) della L.R. n.6 del 2005: si applicano le norme degli strumenti urbanistici comunale vigenti”;

VISTO che l'area su cui insiste l'edificio oggetto di intervento è classificata dal vigente P.R.G. del Comune di Corniglio come “Zona SD produttiva – Stagionatura prosciutti” e che pertanto l'attività oggetto del presente nulla osta è conforme allo strumento urbanistico comunale vigente;



CONSIDERATO che il territorio sul quale si è richiesto il nulla – osta alla realizzazione degli interventi in oggetto è compreso all'interno dell'Area Contigua del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma, come definito nella cartografia allegata alla Legge Regionale n. 22 del 30/11/2009;

CONSIDERATO che, come riportato nella Relazione esplicativa generale, l'istanza in oggetto non contempla alcuna modifica, ampliamento o potenziamento, ad eccezione dell'eliminazione del gruppo di cogenerazione, non più utilizzato;

DETERMINA

1. DI **RILASCIARE il nulla – osta** in merito all' "ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA ITALFINE S.R.L. PER L'INSEDIAMENTO SITO IN LOC. BEDUZZO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORNIGLIO" in quanto conforme alle norme di salvaguardia del Parco (art. 2 della L. R. 46/95 e successive modifiche L. R. n. 22 del 30/11/2009);
2. DI **APPROVARE** altresì l'estratto del presente atto, di cui all'art. 13 della L. 394/91, riportato nell'allegato "A", che dello stesso diventa parte integrante;
3. DI **DARE ATTO** che la presente determina:
 - va inserita nel registro delle determinazioni;
 - va pubblicata per estratto ai sensi della L. 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;
 - va trasmessa all'Area Vigilanza e Conservazione dell'ente;
 - va trasmessa al richiedente Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Corniglio, per quanto di competenza.

Il Responsabile d'Area
Dott. Michele Zanelli
documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.